

DELIBERA N. 384/21/CONS

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI NOCERA UMBRA (PERUGIA) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 25 novembre 2021;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTA la legge 3 maggio 2021, n. 59, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021”*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 7 maggio 2021, la quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 giugno 1991, n. 182, fissa nel periodo compreso tra il 15 settembre 2021 e 15 ottobre 2021 la data delle operazioni di voto per le elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il turno annuale ordinario;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2021, con il quale sono state fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per i giorni 17 e 18 ottobre 2021 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021”*;

VISTA la nota del 28 settembre 2021 (prot. n. 0382664) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Nocera Umbra (Perugia) a seguito della segnalazione del 15 settembre precedente da parte della senatrice Emma Pavanelli, la quale ha denunciato *“una violazione delle attuali norme in materia di rispetto del pluralismo politico-istituzionale durante l'attuale campagna elettorale avvenuta durante la giornata di lunedì 13 settembre 2021 presso gli stabilimenti ex Merloni a Nocera Umbra (Pg), in occasione della presentazione del progetto del “Parco tecnologico dei nanomateriali” alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, dell'Assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, dei Sindaci di Nocera Umbra e Gualdo Tadino, Giovanni Bontempi e Massimiliano Presciutti, e dell'Onorevole Virginio Caparvi, dei lavoratori e di molti imprenditori della zona, [con] il link ad un articolo che riporta la notizia: <http://www.umbriajournal.com/economia/parco-tecnologico-nanomateriali-giorgettitesepresentano-progetto-428141/>. Più precisamente, la segnalante ha rilevato “l'assenza degli altri Onorevoli Deputati e Senatori della Regione Umbria che non sono stati invitati né avvisati della presentazione del progetto e, quindi, non hanno potuto partecipare” e che “la partecipazione dell'On. Caparvi [...] attualmente candidato Sindaco proprio al Comune di Nocera Umbra, territorio direttamente coinvolto nella realizzazione e buon esito del progetto [...] in assenza degli altri candidati Sindaci e alla presenza della Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei e dell'Assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni, ha rappresentato una gravissima violazione delle norme vigenti in materia di rispetto del pluralismo politico-istituzionale oltre ad un indebito vantaggio a discapito degli altri candidati alla carica di Sindaco del Comune di Nocera Umbra, che non sono stati invitati e non hanno potuto partecipare alla presentazione del progetto e, pertanto, avere la possibilità di essere rappresentati in quella sede”, il tutto in violazione di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 nel rinnovo del Comune di Nocera Umbra del 3 e 4 ottobre 2021.*

ESAMINATA, in particolare, la nota del 24 settembre 2021, con la quale il Sindaco del Comune di Nocera Umbra, dott. Giovanni Bontempi, ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, rappresentando che:

- *in occasione della recente visita del Ministro per lo Sviluppo Economico, On. Giancarlo Giorgetti, nei territori regionali interessati dalla crisi dell'area complessa ex Merloni, la Presidenza della Giunta regionale, d'intesa con la Struttura Ministeriale, si è preoccupata subito di avvertire i Sindaci dei territori interessati e di invitare i rappresentanti sindacali e del mondo imprenditoriale, al fine di promuovere il confronto tra il rappresentante del Governo ed una platea qualificata e direttamente interessata agli argomenti trattati;*

- *al tavolo dell'evento sedevano solo il Ministro, la Presidente della Giunta regionale e l'Assessore regionale delegato per materia [...] nell'occasione che, con tutta evidenza, si caratterizzava come indispensabile, per la sua unicità, e indifferibile;*
- *così come gli altri rappresentanti delle Istituzioni locali intervenuti [il Sindaco ha] preso la parola esclusivamente per portare il saluto istituzionale [suo] personale e dell'Ente che rappresent[a];*
- *infine, “nessuna comunicazione istituzionale, antecedente e successiva all'evento, è stata diffusa dal Comune di cui sono Sindaco”;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali (19 agosto 2021) e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è “*proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari*”;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, a: “*a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale*”;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche “*la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa*” finalizzata, tra l'altro, a “*illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento*”;

PRESA VISIONE della documentazione istruttoria da cui risulta che l'iniziativa ha visto la partecipazione, tra gli altri, “*dell'On. Virginio Caparvi, componente della XI Commissione (lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati*” [e] “*consigliere*

uscente di maggioranza del Comune di Nocera Umbra, nonché candidato sindaco al Comune di Nocera Umbra nelle elezioni programmate per i giorni 3 e 4 ottobre 2021 a capo della lista “Futura Nocera” con la possibilità di creare “una situazione di vantaggio a favore di uno dei candidati in lizza per la carica di Sindaco, nel periodo di applicazione del divieto sancito dall’Art. 9 della legge 28/2000”;

RITENUTO che l’applicazione del divieto declinato all’art. 9 della legge n. 28 del 2000 prevede che la condotta censurata sia posta in essere da una “Pubblica Amministrazione”, riferita agli organi rappresentativi degli Enti e non ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche (requisito soggettivo) e che integri gli estremi della comunicazione istituzionale vietata (requisito oggettivo);

RITENUTO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente nella partecipazione a riunioni, comizi e incontri pubblici;

RILEVATO che in sede di istruttoria del competente Comitato regionale non risulta accertata l’esistenza di elementi idonei relativi alla presenza del requisito soggettivo declinato nel divieto di cui all’art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO per l’effetto di non poter ricondurre l’attività segnalata al Comune di Nocera Umbra quale comunicazione istituzionale in violazione del citato divieto;

RITENUTO di aderire, pertanto, alla proposta di archiviazione formulata dal Comitato regionale per le comunicazioni dell’Umbria;

RITENUTO per le ragioni esposte di archiviare il procedimento *de quo*;

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell’art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

DELIBERA

l’archiviazione del procedimento.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Nocera Umbra (Perugia) e al Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 25 novembre 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba